LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1963

coi peggiori recidivi, che loro diventano maestri al delitto.

L'onorevole ministro ha molto opportunamente ricordato oggi un disegno di legge. che si trova dinnanzi agli uffici della Camera, quello presentato dall'onorevole Lucchini, in cui si ha uno speciale riguardo alla delinquenza dei minorenni, e per essi in determinati casi si consente una specie di condanna a pena sospesa. Ciò appunto mi conduce a ricordare all'onorevole ministro che, poichè questa è la corrente prevalente, che emana dalla fonte pura della nostra legislazione, quella, cioè, di tendere non solo alla punizione, ma specialmente al ravvedimento del minorenne, sia a provvedersi fin d'ora, per quanto si può, all'attuazione di questo voto di tutti coloro, che si occupano di discipline penali e di scienze sociali; che, cioè, il minorenne trovi nella espiazione della pena a cui è andato incontro, quel legittimo luogo, a cui il legislatore lo ha destinato, e nel quale possa migliorarsi e soprattutto non peggiorarsi. Consento con voi, onorevole Mazza, e divido in questo la convinzione vostra: credo poco al ravvedimento del delinquente indurito. Ma credo molto al ravvedimento del minorenne, che sia trattenuto sulla china del delitto e fatto segno ad una affettuosa cura moralizzatrice. A me pare, onorevole ministro, che voi dobbiate ascrivere, e lo ascriverete certamente, a titolo di onore vostro e del Governo l'adoperarvi a che i minorenni delinquenti diventino oggetto di educazione e di moralizzazione cogli insegnamenti della scuola e del lavoro, e possano essere restituiti alla società preparati ad una vita onesta ed operosa nell'interesse loro e per un elevatissimo fine sociale. (Bene! Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Certo che i riformatorî come funzionano in Italia, non si possono, se non in pochissimi casi, considerare come luoghi di riabilitazione. Questo io lo ammetto, ed è per questo che io dichiaro che mi riprometto di riformare questa istituzione sostituendo da per tutto, dove è possibile, dei maestri alle guardie, appunto perchè sia, in tutto il personale che è a contatto con questi minorenni, il sentimento dell'educazione e dell'istruzione. Naturalmente, questo lo farò nei limiti del possibile. L'onorevole Battaglieri sa, quante siano le difficoltà che a questo si oppongono: ma, appunto come uno dei mezzi di diminuire

queste difficoltà, credo sarebbe opportuna la legge presentata dal nostro collega Luigi Lucchini, che io già dichiarai che, in questa parte, accettavo molto volentieri: cioè, che il minorenne, quando sia condannato per la prima volta, non sia tratto in carcere, ma possa ottenere la sospensione della pena. in questo modo: che, se egli non commetterà più altri delitti andrà immune dalla pena: ma, se commetterà altri delitti, sconterà tutt'e due le pene. Questo è un incitamento grandissimo a non ricadere in reati, e dall'altra parte si evita di mettere un minorenne che non è stato mai in carcere, in contatto con elementi che sono assolutamente pericolosi. L'onorevole Battaglieri può essere certo, dunque, che io metterò in questo tutta la buona volontà: perchè credo che questo è un problema morale di primissimo ordine.

Presidente. Rimane approvato questo capitolo 118.

Capitolo 119. Carceri - Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, lire 654,979. 15.

Rosadi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Rosadi. Non voglio far perder tempo ai miei colleghi intrattenendoli ora dell'abolizione del domicilio coatto; materia che dovrà formare oggetto di uno speciale disegno di legge; ma mi preme far noti alcuni miei convincimenti, che, per quanto modestissimi, potranno servire di norma alla Commissione, che attende allo studio di quella legge. Che il domicilio coatto debba essere abolito ognuno qui consente, sia qualunque la scuola giuridica a cui appartiene, sia qualunque il suo partito politico. Ormai tutti sono concordi nel ritenere che quel nefasto istituto, nella sua essenza è una negazione patente del concetto giuridico della pena, come quello, che colpisce chi non ha commesso alcun delitto determinato; tutti sono concordi nel ritenere che nella sua procedura, abbandonato alla balia di una Commissione clandestina, sostituita ai giudici naturali garantiti dallo Statuto a tutti i cittadini, costituisce una deroga deplorevole alle tradizioni ed ai principî del diritto pubblico italiano. Tutti, dunque, sono concordi nel volere che finalmente sia tolta questa cosa infame.

Ma il domicilio coatto dovrà essere pure sostituito da qualche altro istituto: e nessuno pensa che, senza gravi conseguenze, si possa ad un tratto disarmare lo Stato della sua difesa sociale, restituendo la libertà a soggetti senza dubbio pericolosi, quali son coloro, che si trovano presente-